

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

(approvato dal C.d.I. nella seduta del 18/11/2010)

## *Preambolo: Organi Collegiali*

**Che cosa sono.** Gli organi collegiali scolastici sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate.

**Rappresentanza.** Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

**Composizione.** Nella scuola dell'Infanzia il **Consiglio di Intersezione** è composto dai docenti e da un rappresentante eletto dei genitori per ciascuna delle sezioni; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.

Nella scuola Primaria il **Consiglio di Interclasse** è composto dai docenti e da un rappresentante eletto dei genitori per ciascuna delle classi; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.

Nella scuola Secondaria il **Consiglio di Classe** è composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.

**Le Assemblee dei Genitori** possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono esprimere un **Comitato dei Genitori** dell'istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il preside.

Il preside, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato al Consiglio di Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

Il **Consiglio d'Istituto**, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo o ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale non docente, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno la **Giunta Esecutiva**, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.

**Principali compiti e funzioni.** Il **Consiglio di Intersezione**, quello di **Interclasse** e di **Classe**, hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Fra le mansioni del Consiglio di Classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Il **Consiglio di Istituto** elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, e di Classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.

Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei singoli docenti.

La **Giunta Esecutiva** prepara i lavori del Consiglio di Istituto, almeno 5 giorni prima della seduta, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. La documentazione decisa dalla Giunta e posta all'odg, potrà essere visionata dai membri del Consiglio presso la segreteria della scuola.

**Prima convocazione del Consiglio di Istituto.** La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal preside. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

**Presidenza del Consiglio di Istituto.** Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio, il proprio presidente, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

**Permanenza in carica e continuità di funzionamento.** Il Consiglio di Istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.

**Decadenza dalle cariche.** Decadono dalle cariche elettive i membri dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e dei Consigli di Istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

I genitori decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.



**Art. 1 – Sede delle riunioni.** Le sedute consiliari si tengono nella sala riunioni del plesso “d. Albera”. In caso di inagibilità di essa spetterà al presidente del Consiglio, sentito il parere dei consiglieri presenti, di fissare la sede della riunione.

**Art. 2 - Presidenza del Consiglio.** Il presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:

- convoca il Consiglio in seduta ordinaria ed è tenuto a disporre la convocazione straordinaria quando ne riceva richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, entro 5 giorni dalla richiesta;
- dichiara aperta la seduta, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- affida le funzioni di segretario della seduta ad un membro del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

In caso di assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente, qualora eletto, o, quando sia assente anche quest'ultimo, dal consigliere più anziano tra i rappresentanti dei genitori. Se, per qualsiasi causa, non sia presente nel Consiglio di Istituto la rappresentanza dei genitori, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età, a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

**Art. 3 - Modalità di convocazione del Consiglio.** La convocazione del Consiglio deve essere trasmessa, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno e degli orari di prima e seconda convocazione. Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola.

**Art. 4 - Formazione dell'ordine del giorno.** L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la Giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. Lo stesso ordine può essere integrato all'inizio della seduta da ogni consigliere, per argomenti di particolare urgenza e importanza, se deliberato a maggioranza dal Consiglio.

**Art. 5 - Numero legale.** Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto, se si tratta della prima convocazione. Se venti minuti dopo l'orario fissato per la convocazione non si è raggiunto il numero legale sopra fissato, l'adunanza può svolgersi in seconda convocazione con la presenza di almeno sette consiglieri. Nel caso di mancato svolgimento dell'intero ordine del giorno, si aggiorna la seduta ad una data che viene stabilita prima di sospendere la assemblea. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

**Art. 6 - Interventi esterni.** Il Consiglio, a maggioranza, può sentire, a titolo consultivo, gli esperti esterni che operano nella scuola, il DSGA e i docenti che possano dare chiarimenti o suggerimenti su quel determinato argomento all'ordine del giorno. La presenza dei suddetti deve essere limitata alla trattazione specifica dell'argomento.

**Art. 7 - Pubblicità delle sedute.** Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.

**Art. 8 - Processo verbale e pubblicazione degli atti.** Di ogni seduta a cura del segretario è redatto il processo verbale che deve essere depositato, per la pubblicazione all'albo della scuola, entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato, con eventuali rettifiche, nella seduta successiva.

**Art. 9 - Interferenze.** È espressamente escluso qualunque accertamento su comportamenti specifici di persone operanti nella comunità scolastica e qualsiasi interferenza, da parte del CdI, nelle competenze disciplinari delle Autorità scolastiche.

**Art. 10 – Dimissioni.** Le dimissioni dei membri del CdI devono essere presentate per iscritto al presidente, che le accetta con riserva e le sottopone alla valutazione del Consiglio. Le dimissioni del presidente devono essere presentate dal medesimo per iscritto al Consiglio che ne prende atto e dispone in merito.

**Art. 11 – Revoca del mandato al presidente ed ai componenti della Giunta.** Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al presidente e/o ai membri della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei

consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al presidente, il Consiglio sarà presieduto dal vicepresidente.

**Art. 12 – Commissioni di lavoro.** Il Consiglio, al fine di migliorare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, Commissioni di lavoro, costituite dai membri del Consiglio in numero di componenti non inferiore a tre e non superiore alla metà del numero dei consiglieri, che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione.

**Art. 13 – Contratti di prestazione d’opera con esperti esterni.** I criteri di scelta, prima di ricorrere ai soggetti esterni, devono tener conto della valorizzazione del personale interno all’istituzione scolastica. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dalla Giunta mediante valutazione comparativa, sulla base della documentazione presentata da ogni candidato, che dovrà indicare:

- titoli culturali
- esperienze professionali in ambito specifico
- preventivi

**Art. 14 – Compensi massimi attribuibili.** I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, sono determinati nelle misure seguenti:

- attività di docenza (per gruppo classe) **41 €/h** (a lordo degli oneri previsti)
- attività di consulenza/coordinamento (per gruppo classe) **25 €/h** (a lordo degli oneri previsti)

**Art. 15 – Utilizzo locali scolastici.** Per gruppi o associazioni che richiedono l’uso dei locali scolastici per riunioni o effettuazione di corsi didattico-educativi si chiede un contributo di:

**5 €/h per aula/lab**  
**10 €/h per sala teatro**

Qualora l’uso, di cui al comma precedente, fosse continuativo settimanalmente per periodi pari o superiore ad un mese, si chiede un contributo forfetario di:

**100 €/mese**

Sono esenti dal pagamento del contributo:

**le iniziative, non a pagamento, per gli studenti dell’IC di None**  
**le iniziative, non a pagamento, previste nel POF**  
**le iniziative direttamente promosse dal Comune di None**

**Art. 16 – Diffusione del regolamento.** Copia del presente documento, dopo la approvazione, sarà esposta all’albo dell’istituto e diffuso tramite il sito WEB della scuola.